**Modifica attuabile una sola volta**

**dell’art 54 legge 354/75**

Proposta di modifica, per una sola volta, testo di legge l’art 54 (liberazione anticipata)

causa intervento d’urgenza per

sovraffollamento e contemporanea ingiunzione multe dal Consiglio d’Europa,

 in favore dell’umanizzazione della pena a fronte difficoltà dell’Amministrazione Penitenziaria di intervenire sull’aspetto rieducativo della persona in esecuzione penale

**Premessa:**

La proposta dell’attuale testo consiste nell’ampliare la liberazione anticipata da 45 a 60 giorni

per semestre.

L’effetto sarà immediato e ottiene una massiccia uscita dal carcere di persone già a quasi a fine pena ma occupano posti in carcere.

Il ricorso a questa modalità non muta la natura del beneficio, di essere trattamentale e premiale, raggruppandolo nel tempo.

Il voluto è ottenere nell’ immediato una duplice risposta liberare posti in carcere, evitare una sanzione. Inoltre dà una risposta personale al corretto comportamento in carcere o misura alternativa, rassicurare la società sulla presenza di persone che sarebbero comunque tra breve uscite ed ancora in carcere perché prive di elementi alternativi alla detenzione, quindi un atto di giustizia sociale*.*

**PROPOSTA**

**- *“Per coloro che alla data del 31/12/2012 erano in esecuzione di pena,e ne avevano diritto, si applica, come prevista dall’art 54 legge 354/75, la liberazione anticipata , che per il solo 2° semestre 2012 è ampliata ad anni 1 mesi 6 anziché i 45 giorni previsti dalla vigente normativa.***

***- Per coloro che l’inizio pena decorra dopo il 1° GENNAIO 2013, e siano in esecuzione penale al 1 LUGLIO 2013 nell’ applicare l’art 54 legge 354/75, l’entità della liberazione anticipata sarà come indicato nel comma precedente”***

Detta disposizione ha il carattere d’urgenza e deve essere applicata immediatamente” ANCHE DEL PROVVEDIMENTO COME LO PUO’ ESSERE UN D.L. ed individuare un semestre a piacimento ma per osservanza all’art. 3 della Costituzione il semestre in cui cade la il decreto per coloro che detenuti non beneficiari del semestre prescelto (testo elaborato nel 2010)

**Obbiezioni raccolte:**

Detto testo contravverrebbe l’art 3 della costituzione sulla pari dignita’ in quanto escluderebbe una parte della popolazione; si obbietta che i principi informatori della 354/75 si fondano

1. Offerta servizi da parte dell’amministrazione penitenziari
2. Sulla partecipazione attiva del detenuto

Detti presupposti sono contenuti nella testo su indicato

**risposta**

**A ) UTENZA**

Generalmente l’utenza in carcere, con poca pena da espiare, corrisponde a persone che hanno grosse difficolta’ trovare un luogo dove eseguire le misure alternative in quanto non desiderate dai familiari o invisi da connazionali in caso di stranieri.

La detenzione domicialiare comporta a priori il controllo di polizia che olre al soggetto, indirettamente , si riversa sul nucleo e sul contesto sociale di residenza con penalizzazione aggiuntive e male accettate.

Ne consegue una naturale non accettazione del congiunto in detenzione domiciliare con conseguente non attuazione del beneficio e rientro in carcere immediato, (se mai il detenuto fosse uscito )fatto salvo coloro che hanno una situazione che consente gia’ l’applicazione delle attuali misure alternative.

**B ) ESPLICAZIONE DELLA PROPOSTA**

Un ampliamento della liberazione anticipata, relativa ad un solo semestre, ampliata da 45 giorni a 1 anno e 6 mesi pare la misura più giusta per i sergenti motivi:

1. L’applicazione della liberazione anticipata corrisponde a motivi di premialità mentre la detenzione domiciliare obbligatoria rispondendo a criteri di generalità e travalica il buon comportamento tenuto dal detenuto in carcere
2. La liberazione anticipata corrisponde a ottiche di economicità ,recupero di spazio carcerario e **non COMPORTA alcun impiego di personale e può essere applicata immediatamente con immediata uscita di detenuti dal carcere.**
3. La detenzione domiciliare non libera da obblighi di gestione poiché comporta interventi successivi delle Forze dell’Ordine e dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna nonché gli interventi da parte della Magistratura di Sorveglianza
4. La liberazione anticipata viceversa non porta alcun aggravio di lavoro all’Amministrazione in quanto misura già concessa dal Magistrato di Sorveglianza . Vi è solo l’intervento dell’Ufficio Esecuzione della Procura ad aggiornare il nuovo fine pena
5. La liberazione anticipata ampliata andrebbe a favore tutta quella popolazione detenuta che in quel periodo indicato (semestre) ha mantenuto regolare comportamento . In questo modo si rispetta anche il principio di equità in quanto va dato a tutti quelli che si sono comportati bene
6. Riducendo i tempi della carcerazione si favorisce sia chi può uscire immediatamente per fine pena sia chi non esce,permettendo l’accesso alle misure alternative, il tutto in un’ottica di trattamento
7. La detenzione domiciliare applicata a tutti in modo indistinto va premiare anche chi non ha rispettato le regole del buon comportamento in carcere.
8. La detenzione domiciliare applicata in modo indistinto non guarda al singolo soggetto e alla singola situazione e pertanto si può rendere inattuabile la dove la persona, portatrice del beneficio, non sia accolta dai familiari o non sappia fornire alcun domicilio valido
9. Va da se che una volta accompagnata al domicilio dalle FFOO per l’attuazione del beneficio, basta che manchi il solo domicilio, per fare si che il beneficio non si attua e la persona ritorna in carcere
10. Viceversa con l’applicazione della liberazione anticipata ,al momento della concessione si rompe ogni rapporto con l’Amministrazione Penitenziaria e il soggetto entra nel contesto sociale
11. Sarà sottoposto ai controlli di vigilanza generica da parte delle FF.OO. preposte a intervenire per verificare il comportamento del soggetto.
12. La scelta del 1° semestre 2011 è stata indicata come quella possibile in quanto la Magistratura di Sorveglianza è già intervenuta nella concessione e quindi non ha bisogno di alcuna istruttoria né sua né del carcere ma solo il rifare i conteggi da parte dell’Ufficio esecuzione della Procura, per l’immediata scarcerazione
13. Il secondo comma per non incorrere in disparità di trattamento per coloro che hanno iniziato l’esecuzione pena dopo il 30 giugno e la liberazione anticipata non è ancora stata concessa.
14. Obbiezione possibile che potrebbe nascere, è quella di assimilarla a un indulto anche se mascherato.
15. La Risposta è nettamente negativa in quanto l’indulto è un privilegio che riguarda tutti coloro che si trovano, se non esclusi a causa del reato, in esecuzione pena indipendentemente se meritevoli o meno del beneficio
16. la liberazione anticipata parte invece da presupposti trattamentali e di buon comportamento in carcere in quanto la frase posta all’inizio “e ne aveva diritto” va a escludere chi si era comportato male
17. Il cattivo comportamento quindi fa venir meno il diritto alla liberazione anticipata e pertanto l’istanza è rigettata
18. In questo caso la liberazione anticipata ampliata va incontro a temi di giustizia riparativa a causa del venir meno dell’Amministrazione Penitenziaria dei suoi impegni, che a causa del sovraffollamento non è in grado di garantire

Milano 13 gennaio 2013

 NASTASIO ANTONIO

a.nastasio3@hotmail.it

cell 3385924685